

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 giugno 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2020, n. 30.

Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (21R00120)

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2020, n. 31.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni - anno 2020. (21R00121)

Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 32.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021. (21R00122)

Pag. 2

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 8 gennaio 2020, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7 «Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell'elenco dei pescatori professionali (legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 20)». (21R00103)

Pag. 11

REGOLAMENTO 15 gennaio 2020, n. 5.

Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). (21R00104)

Pag. 12

REGOLAMENTO 10 febbraio 2020, n. 6.

Regolamento dei lavori della Giunta regionale. (21R00105)

Pag. 20

REGOLAMENTO 19 febbraio 2020, n. 7.

Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni. (21R00106)

Pag. 25

REGOLAMENTO 24 febbraio 2020, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 «Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità». (21R00107)

Pag. 29





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2020, n. 30.

Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 15 del 30 dicembre 2020)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 allegate alla presente legge (Allegato 1), disposte dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti deliberazioni:

a) n. 882 del 15 settembre 2020 (Variazioni per euro 6.112.940,87 al bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 - «Incremento sostegno trasporto pubblico locale» – decreto-legge n. 111/2020 – COVID-19);

b) n. 883 del 15 settembre 2020 (Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020 – euro 37.209.473,68 – COVID-19);

c) n. 945 del 18 novembre 2020 (Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020 – euro 46.368.976,00 – COVID-19);

d) n. 960 del 27 novembre 2020 (Variazioni per euro 13.639.811,35 al bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 - «Compensazione minori ricavi tariffari e finanziamento servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale» – decreto-legge n. 104/2020 – COVID-19);

e) n. 961 del 27 novembre 2020 (Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-2022 ai sensi dell'art. 109 del decreto-legge n. 18/2020 – euro 500.000,00 – COVID-19);

f) n. 962 del 27 novembre 2020 (Modifica allegato «Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito autorizzato per il triennio 2020-2022»).

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

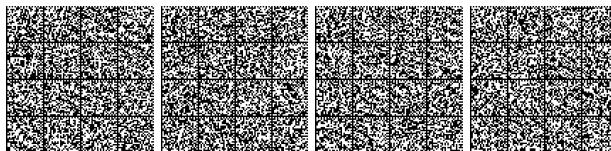
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00120



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2020, n. 31.

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni - anno 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 15 del 30 dicembre 2020)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Società Leasys S.p.a., per un importo complessivo di euro 533,12, inerente il canone di noleggio del mese di gennaio 2019 di un'autovettura nell'ambito del contratto di noleggio vigente stipulato tra Regione Liguria e Leasys S.p.a. per quattro autovetture.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 533,12 per l'esercizio 2020, si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti», che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00121

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 32.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 16 del 31 dicembre 2020)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

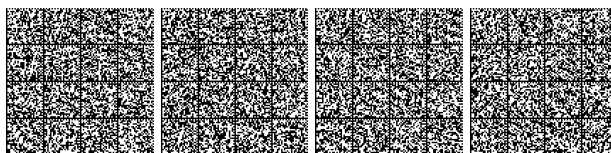
Interventi straordinari per attenuare la crisi del sistema economico regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, il Fondo strategico regionale di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni è determinato per il triennio 2021- 2023 nell'importo di euro 85.839.000,00, come da allegato al bilancio di previsione 2021-2023 denominato «Elenco delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 finanziate con il ricorso al debito».

2. A supporto del sistema di mobilità regionale una quota del Fondo strategico regionale di cui al comma 1 è destinata, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per interventi di investimento sull'aeroporto di Genova.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse nel rispetto di quanto disposto dall'art. 56-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e della comunicazione della Commissione (2014 C 99/03) «Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree».

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 4 «Altre modalità di trasporto», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021-2023.



Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati))

1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il processo verbale viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile o a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. La notifica è effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora il soggetto che ha commesso la violazione, nel corso dell'attività di accertamento, abbia fornito un valido indirizzo PEC ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e delle relative disposizioni attuative.»

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione)

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «del personale di categoria D, accesso D1, in essere alla data del 31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 348.597,42 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«j-bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless;

j-ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.»

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «rete telematica» sono inserite le seguenti: «multicanale e multiservizi».

3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «sistema di trasporto» sono inserite le seguenti: «, e ove necessaria la componente di diffusione e accesso» e dopo le parole: «rete telematica» sono inserite le seguenti: «multicanale e multiservizi».

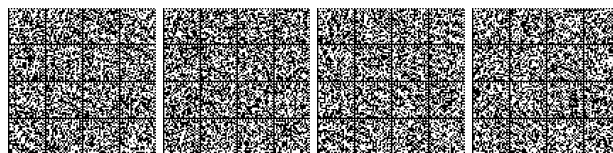
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 4.270.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo II spese in conto capitale del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 6.

Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore è necessaria l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore di cui all'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.»



Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37
(Norme in materia di flussi documentali)*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 37/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Manuale di gestione documentale*). — 1. La Giunta regionale approva, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, il manuale di gestione documentale, relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'art. 7, conformemente alla normativa vigente e alle "Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

2. Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di produzione e gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

3. In allegato al manuale sono riportate le informazioni esplicative delle disposizioni del manuale medesimo e le informazioni di carattere tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti informatici e alle politiche della sicurezza. Gli allegati sono aggiornati con le modalità indicate dal manuale.».

2. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 37/2009, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Manuale di conservazione documentale*). — 1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, approva il manuale di conservazione documentale relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'art. 7, conformemente alla normativa vigente e alle "Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

2. Il manuale di conservazione è un documento che illustra il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.».

3. All'art. 8 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «e organizzazione sono disciplinati dal manuale di gestione documentale di cui all'art. 4, conformemente alla normativa vigente e alle "Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"»;

b) il comma 3, è abrogato.

4. All'art. 9 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione sviluppa i propri sistemi informativi per favorire e realizzare l'interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni.»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. La Regione produce e conserva documenti originali informatici e assicura ad essi il requisito della forma scritta e l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile, mediante il corretto svolgimento del processo, avente le caratteristiche fissate dalle norme e dalle "Linee Guida AgID", che ne mantiene inalterate la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

4-bis. La Regione dematerializza documenti originali analogici assicurando che il documento informatico ottenuto abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, mediante il corretto svolgimento del processo, descritto nel manuale di gestione documentale, avente i requisiti fissati dalle norme e dalle "Linee Guida AgID".

4-ter. Il documento amministrativo informatico è identificato e trattato nel sistema di gestione informatico dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale di cui all'art. 4.».

5. L'art. 11 della legge regionale n. 37/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Norme transitorie e finali*). — 1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 4-bis entro il 30 giugno 2021.

2. Il regolamento regionale 19 febbraio 2010, n. 2 (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali): manuale di gestione dei documenti (del protocollo informatico, del flusso documentale e degli archivi) Area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria), è abrogato a far data dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi il regolamento regionale 2/2010, nonché le altre disposizioni di attuazione già adottate.».

Art. 8.

*Modifica alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56
(Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)*

1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 19 della legge regionale n. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti strumentali, dipendenti o appartenenti al settore regionale allargato riconducibili alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Con proprio atto, la Giunta regionale individua il rappresentante unico e stabilisce casi, criteri e modalità per la formazione della posizione univoca e vincolante della Regione e delle amministrazioni ad essa riconducibili, da rendere in Conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della citata legge.».



Art. 9.

Modifica alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Per la Regione la nomina è effettuata dalla Giunta regionale.».

Art. 10.

Norma di proroga

1. La durata del cronoprogramma di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2021.

Art. 11.

Modifiche all'art. 26-ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. All'art. 26-ter della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: «rilascia» è sostituita dalla seguente: «promuove»;

b) al comma 3, le parole: «la creazione del marchio “Bottega Ligure”, si propone» sono sostituite dalle seguenti: «la promozione del marchio “Bottega Ligure”, intende perseguire».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani)

1. L'art. 37 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Promozione del benessere delle nuove generazioni).— 1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l'equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l'autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL, il Terzo settore ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all'educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all'interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.

3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.

4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.».

2. L'art. 37-bis della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

1. All'art. 35 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione favorisce, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro, in quanto strumenti di orientamento e formazione finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis».

Art. 14.

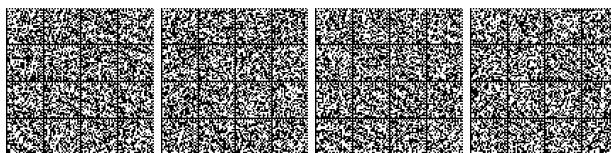
Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)

1. Al comma 4-ter dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00.».

Art. 15.

Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell'ARTE di Genova per la gestione dei lavori di recupero e riuso dell'immobile denominato Villa Zanelli ed annesso parco siti in Savona, finanziati nell'ambito del «Bando periferie» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta).



2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima di euro 2.500.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2021.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 quantificate in 2.500.000,00 per l'esercizio 2021 sono allocate al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 200 «Riscossione di crediti di breve termine» del bilancio di previsione 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 1 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie del bilancio di previsione 2021-2023».

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

1. Dopo la lettera *b)* del comma 5-ter dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei beni immobili di proprietà.».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione)

1. Il comma 13 dell'art. 19 della legge regionale n. 15/2020, è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 15/2020, è abrogato.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)

1. All'art. 2 della legge regionale n. 1/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Patto per il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e per il clima»;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e*) affrontare la sfida ai cambiamenti climatici e accelerare la transizione ecologica, promuovendo l'azzeramento delle emissioni climalteranti per la neutralità carbonica, entro il 2050, e il passaggio al 100 per cento di energie rinnovabili entro il 2035, puntando alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni, all'efficienza energetica in particolare negli edifici industriali e residenziali attraverso il sostegno ad interventi in immobili, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla difesa della costa, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla riduzione del consumo della plastica, all'economia circolare e alla riduzione dei rifiuti.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

1. All'art. 6 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), a condizione che l'edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 2.500 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione.»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

d) alla lettera *a)* del comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

e) al comma 4, dopo le parole: «Gli interventi di ricostruzione» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

2. All'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

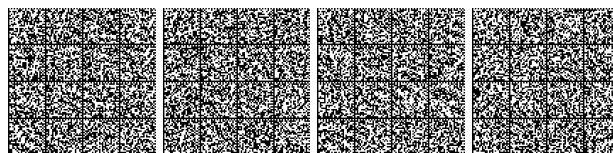
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 10.000 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), a condizione che l'edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 10.000 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione.»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 4, dopo le parole: «Gli interventi di ricostruzione» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».



Art. 20.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Al comma 14 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Consiglio regionale» è aggiunto il seguente periodo: «, riservando una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse totali ad interventi e progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ai comuni rientranti nelle aree interne».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2020, n. 8 (Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'art. 3 della legge regionale n. 8/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Prestito agevolato*). — 1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana” previsto e finanziato dal “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020” di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, a fronte del credito vantato dalla Provincia della Spezia nei confronti del Ministero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un prestito agevolato non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00, da erogarsi, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, in due annualità: 1.000.000,00 di euro nell'anno 2021 e 2.000.000,00 di euro nell'anno 2022.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere restituiti senza oneri come segue:

euro 1.000.000,00, anche a *tranche*, in base ai versamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2022;

euro 2.000.000,00 entro il 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021 e in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 5 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2021- 2023.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2022 e in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2023, sono allocate al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 3 «Riscossione crediti di medio-lungo termine» del bilancio di previsione 2021-2023.».

Art. 22.

Interventi a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, le misure straordinarie di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Il Fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è destinato, in via eccezionale per il solo esercizio 2021, per l'importo di euro 4.335.546,00 a misure di sostegno nella forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti comparti:

- a) artigianato e servizi;
- b) turismo e ristorazione;
- c) commercio.

3. Per l'esercizio 2021 è istituito un «Fondo straordinario per le microimprese colpite dall'emergenza COVID-19» mediante allocazione dell'importo di euro 5.000.000,00 del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19» di cui all'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assessment al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022), a supporto delle microimprese dei comparti artigianato, commercio e servizi colpiti dall'emergenza COVID-19 attraverso contributi a fondo perduto.

4. Le modalità attuative per la concessione dei contributi saranno definite con provvedimento della Giunta regionale. La gestione del fondo straordinario di cui al comma 3 è affidata al sistema camerale.

5. Il Fondo di cui al comma 3 è allocato alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 2 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 e comprende anche gli oneri per la gestione dei citati contributi.

6. Per i prestiti agevolati concessi dalla Regione alle imprese a valere su risorse del bilancio regionale e finalizzate al superamento della crisi del sistema economico derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19, in via eccezionale, non sono richieste forme di garanzia.

7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari in qualsiasi forma concesse per le finalità di superamento della crisi del sistema economico derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 23.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017)

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 24.

Rideterminazione della dotazione organica della Giunta regionale

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2019, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata, a far data dal 1° gennaio 2021 nel limite dell'onere complessivo di spesa pari a euro 8.627.878,05 allocata alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, si procede alla conseguente ridefinizione della dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie e profili professionali corrispondenti alle assunzioni da destinare ai Centri per l'impiego della Regione Liguria, nel rispetto dell'incremento massimo del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.627.878,05 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2019, n. 19 (Interventi sulle partecipazioni societarie regionali)

1. Dopo il comma 2, dell'art. 3, della legge regionale n. 19/2019 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La Regione, per il triennio 2021-2023, può concedere agli enti locali interessati territorialmente ovvero alla Società a controllo pubblico di cui ai commi 1 e 2, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ciclovie turistica della riviera ligure di ponente.

2-ter. La Giunta regionale concede i contributi di cui al comma 2-bis a seguito dell'approvazione di un piano di interventi triennale, redatto anche per stralci, predisposto dal soggetto gestore, dell'importo complessivo massimo di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2-quater. Le infrastrutture relative alla ciclovie turistica della riviera ligure di ponente che beneficiano del contributo regionale di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono vincolate all'uso pubblico. Il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi. L'alienazione o la diversa destinazione dei beni per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione, qualora il cespite oggetto di contributo venga alienato ad un soggetto che non abbia i requisiti di eleggibilità previsti per la concessione del contributo stesso, sono stabilite le modalità di retrocessione a Regione:

a) delle quote di ammortamento residue;

b) delle eventuali plusvalenze patrimoniali debitamente accantonate in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2021-2023.»

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2020, è inserito il seguente:

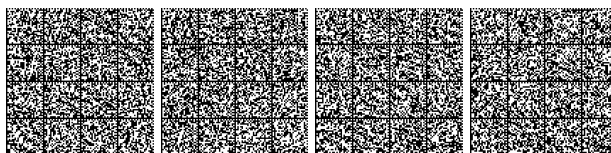
«1-bis. L'istanza è, altresì, corredata dalla fattura quietanzata dell'importo attestante il pagamento delle prestazioni rese dal professionista nei termini indicati nella lettera di incarico.»

2. L'art. 3 della legge regionale n. 20/2020, è abrogato.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. Nel titolo del Capo II della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «promozione turistica» sono aggiunte le seguenti: «e di marketing territoriale».



2. All'art. 7 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: «programmazione turistica» sono aggiunte le seguenti: «e di marketing territoriale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «Programma turistico» sono aggiunte le seguenti: «e di marketing territoriale»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Programma turistico» sono aggiunte le seguenti: «e di marketing territoriale»;

d) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «a favore del turismo» sono aggiunte le seguenti: «e del marketing territoriale»;

3. All'art. 8 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Tavolo di concertazione per il turismo» sono aggiunte le seguenti: «e di marketing territoriale»;

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «Assessore regionale al turismo» sono inserite le seguenti: «e dall'Assessore regionale al marketing territoriale» e le parole: «che lo presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che lo presiedono».

4. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e svolgere azioni di marketing territoriale».

5. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «programmazione turistica» sono aggiunte le seguenti: «e di marketing territoriale»;

b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) ideazione, progettazione, sviluppo e attuazione delle azioni di marketing territoriale».

Art. 28.

Modifica alla legge regionale 1º febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«f) il Presidente di Anci Liguria e il delegato, dalla medesima Associazione, per le province liguri.».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 1º luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile ovvero fascetta inamovibile numerati rilasciati o ricono-

sciuti dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi privi di anello o di fascetta sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore.

5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite ad una determinata specie.

1-quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie sospende il decorrere dei termini contenuti nell'arco temporale massimo di cui al comma 1-ter. Tale periodo di sospensione della caccia non deve necessariamente collocarsi all'inizio oppure al termine della stagione venatoria.».

4. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, provenienti da allevamenti nazionali o», sono soppresse.

5. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «agli» è soppressa e sono inserite le seguenti: «e per il completamento dei piani numerici di prelievo degli».

Art. 30.

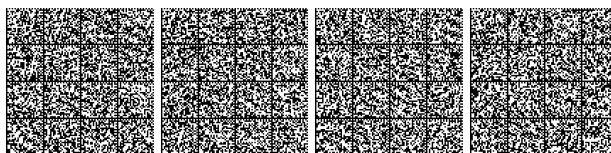
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Gestione delle aree marine protette).

— 1. La Regione definisce e regola, mediante la stipula di accordi con il Ministero competente, le procedure e le modalità finalizzate alla gestione di cui all'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, anche disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli accordi di cui al comma 1, approvati con provvedimento della Giunta regionale, possono prevedere anche l'acquisizione e la messa a disposizione di risorse strumentali e professionali con le modalità di cui all'art. 29-bis.».



2. Dopo il comma 5 dell'art. 7-ter della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. È istituita la Conferenza dei sindaci dell'area protetta composta dai sindaci ovvero da consiglieri o assessori dei comuni, delegati dal Sindaco, compresi nel territorio protetto. Il Presidente dell'Ente parco costituisce, con proprio provvedimento che prende atto delle designazioni pervenute dagli enti locali, la suddetta Conferenza. La Conferenza dei sindaci è sede di consultazione e coinvolgimento degli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge. Con il provvedimento di costituzione sono disciplinate le modalità transitorie di funzionamento della Conferenza. Spetta alla Conferenza dotarsi di un regolamento di funzionamento da approvarsi a maggioranza dei componenti. Svolgono le funzioni di segretario i soggetti di cui all'art. 11, comma 5-bis, primo e secondo capoverso.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Consiglio dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara è integrato di un componente, con voto consultivo, in rappresentanza delle categorie produttive. Tale componente non concorre alla formazione del *quorum* costitutivo e deliberativo dell'organo consiliare e non può essere designato Presidente e Vice Presidente del Consiglio. Lo Statuto dell'Ente disciplina le modalità di designazione di tale componente.

1-ter. Il Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi liguri è integrato di due componenti, in rappresentanza degli enti locali. Lo Statuto dell'ente disciplina le modalità di designazione di tali componenti.»

4. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

5. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance*). — 1. Per gli enti di cui all'art. 15 è previsto un organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle *performance*, nominato dalla Giunta regionale.

2. L'organismo unico monocratico indipendente di valutazione di cui al comma 1 è disciplinato dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale nomina l'organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle *performance* con le modalità di cui all'art. 12, comma 2. Nell'avviso pubblico vengono definiti i requisiti per il conferimento dell'incarico. In via di prima applicazione la Giunta regionale nomina l'organismo con decorrenza 1° gennaio 2022, restando sino a quella data in carica gli organismi designati dagli enti parco.

4. All'organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle *performance* spetta un compenso come determinato dall'art. 12, comma 9.

5. L'organismo unico monocratico indipendente di valutazione resta in carica cinque anni.»

6. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Modifiche ai confini dell'area protetta*).

— 1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione trasmette agli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica, la proposta di modifica. Gli enti locali si esprimono entro quindici giorni dalla proposta. Ove non vi sia espressione ovvero comunicazione del parere, lo stesso si intende acquisito in senso favorevole.»

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «emana» è inserita la seguente: «disposizioni» e dopo le parole: «enti gestori» sono inserite le seguenti: «e volti a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti di gestione, al fine di costituire un omogeneo e unitario assetto organizzativo performante e armonizzare le funzioni amministrative, finanziarie, ambientali, di vigilanza, fruizionistiche e tecniche ai fini del loro potenziamento, in un quadro di economia di scala, e coordinare tutte le funzioni di interesse collettivo affidate alle aree protette».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 29-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti parco adottano le misure organizzative conseguenti agli effetti di cui ai commi 1 e 2 in esecuzione delle direttive vincolanti della Giunta regionale. La mancata adozione delle predette misure determina l'applicazione dell'art. 31, comma 1.»

9. Dopo il comma 6-ter dell'art. 29-bis della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

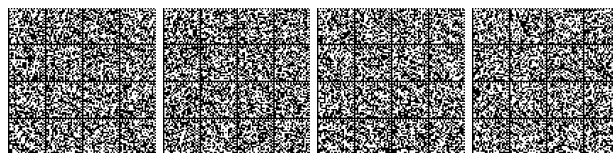
«6-quater. Al fine di assicurare l'applicazione dei principi in materia di controllo di regolarità tecnica e amministrativa, si applicano agli enti parco le disposizioni di cui agli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.»

10. Al comma 6 dell'art. 49 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «giuridico-amministrativo» sono inserite le seguenti: «tecnico, ambientale, di vigilanza» e dopo le parole: «all'uopo trasferito» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 29-bis, comma 6».

11. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale degli Enti parco*). —

1. La Giunta regionale avvia, entro il 31 gennaio 2021, un programma di verifica della spesa, da concludere entro il 31 marzo 2021, in materia di personale degli Enti parco, allo scopo di individuare l'impiego ottimale di tutto il personale, anche di qualifica dirigenziale.



2. Nel programma di cui al comma 1, la Giunta regionale analizza la spesa del personale dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato, per qualifica, profilo professionale, trattamento economico fondamentale e accessorio e l'incidenza della spesa complessiva sui trasferimenti regionali, sulla base della normativa statale e regionale in materia.

3. Sulla base del programma di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale ridetermina le dotazioni organiche degli Enti parco nell'ambito dei principi e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 31.

Contributo straordinario alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

1. Alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sostenuta dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni in quanto istituzione concertistico-orchestrale disciplinata dall'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2021 un contributo straordinario di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 32.

Contributo all'Ente autonomo Teatro Stabile di Genova

1. La Giunta regionale per il solo esercizio 2021 è autorizzata ad incrementare il contributo all'Ente autonomo Teatro Stabile di Genova previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni dell'importo di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 33.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

21R00122

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 8 gennaio 2020, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7 «Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell'elenco dei pescatori professionali (legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 20)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 9 gennaio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7

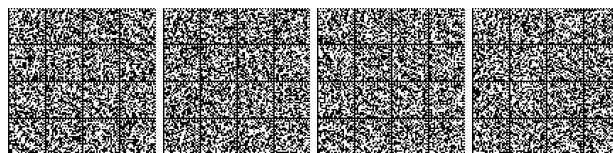
1. All'art. 6 del r.r. 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il tesserino regionale segna catture, di seguito tesserino, ha validità dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno. La richiesta per il rilascio, compilata sul modulo 3 allegato al regolamento, è presentata dal pescatore di pesca sportiva o ricreativa-dilettantistica, dal 1° novembre, alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite delle proprie aree decentrate, di seguito ADA. Il tesserino è unico su tutto il territorio regionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica può richiedere un solo tesserino all'anno, previa riconsegna del precedente, entro e non oltre il 30 novembre. La riconsegna di cui al primo periodo costituisce condizione necessaria ai fini del rilascio del nuovo tesserino. Con le medesi-



me modalità di cui al comma 1, il pescatore di pesca sportiva o ricreativa-dilettantistica può richiedere un tesserino aggiuntivo per l'anno in corso qualora gli spazi per le annotazioni di cui al comma 5 siano terminati. Resta fermo l'obbligo di riconsegna del precedente tesserino anche per il pescatore che non presenti la richiesta di rilascio per l'anno successivo.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata anche dalle associazioni di pescatori, riconosciute a livello nazionale, munite di apposita delega dei propri iscritti. In tal caso, il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica consegna il precedente tesserino all'associazione delegata a norma del primo periodo che provvede anche agli adempimenti del comma 2.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 8 gennaio 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00103

REGOLAMENTO 15 gennaio 2020, n. 5.

Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 16 gennaio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISCIPLINA DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente capo detta indirizzi in materia di contabilità economico-patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito ASP, in attuazione

dell'art. 20, lettera d) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante «Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)» e successive modifiche, nel rispetto dell'art. 16 della medesima legge regionale, nonché in armonia con i principi generali in materia di contabilità di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

2. Al fine di favorire il progressivo allineamento dei sistemi contabili e di garantire l'operatività delle ASP, con il presente regolamento sono approvati, altresì, gli schemi obbligatori di cui all'allegato B al presente regolamento.

3. Nell'ambito dell'autonomia contabile di cui all'art. 5 della legge regionale n. 2/2019, ciascuna ASP è tenuta ad adeguarsi agli indirizzi ed ai criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2019 le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti, informando la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell'organo di revisione di cui all'art. 12 della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 9 del presente regolamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna ASP adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali.

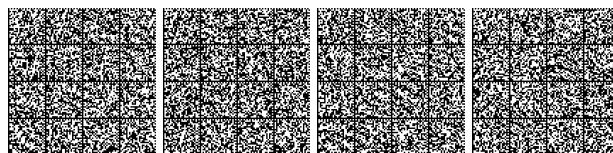
3. Ai fini dell'attivazione di un controllo economico-gestionale, indispensabile per la corretta previsione e successiva verifica dei risultati, nonché a supporto delle attività di vigilanza regionali ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2019, le ASP si dotano, altresì, di un sistema informativo-contabile uniforme.

Art. 3.

Documenti contabili obbligatori

1. Le ASP predispongono, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché degli indirizzi e degli schemi allegati al medesimo, i seguenti documenti contabili obbligatori ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2019:

a) bilancio economico pluriennale di previsione;



b) bilancio economico annuale di previsione, con allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione;

c) il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

2. Le ASP, in sede di prima adozione del sistema contabile economico-patrimoniale ai sensi del presente regolamento, sono tenute a predisporre il prospetto di raccordo, secondo lo schema di cui all'allegato B.1., fra l'ultimo bilancio redatto secondo i criteri di contabilità finanziaria e lo stato patrimoniale iniziale, comprensivo della determinazione del fondo di dotazione iniziale secondo lo schema di cui all'allegato B.2., nonché ad allegare una relazione che evidenzii i criteri di valutazione adottati nella determinazione delle attività e delle passività per la predisposizione dello stato patrimoniale medesimo, secondo i criteri previsti all'allegato A al presente regolamento.

3. Gli schemi di bilancio riportati nell'allegato B al presente regolamento contengono gli elementi ed i requisiti minimi obbligatori per garantire l'omogeneità dei dati ed il confronto tra i medesimi, ferma restando la facoltà per ciascuna ASP di articolare più analiticamente il proprio sistema contabile in relazione alle loro peculiarità ed esigenze gestionali.

Art. 4.

Atti di programmazione

1. Le ASP conformano la propria organizzazione e le proprie attività al principio della programmazione. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2019, è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo di ciascuna ASP e, tra l'altro, approva piani e programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi dell'attività di gestione.

2. Gli atti di programmazione, approvati da ciascuna ASP fissano le strategie e gli obiettivi aziendali sia in termini qualitativi, sia quantitativi, nonché evidenziano:

a) le caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;

b) le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati;

c) le priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;

d) le modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri enti del territorio;

e) la programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;

f) gli indicatori e i parametri per lo svolgimento delle attività di verifica;

g) il programma degli investimenti.

3. Gli obiettivi e le priorità d'intervento dei piani e dei programmi di cui al presente articolo devono trovare riscontro contabile nei documenti di previsione di cui all'art. 3.

4. I piani e i programmi sono trasmessi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento alla struttura regionale competente e al comune o ai comuni del distretto sociosanitario in cui ha sede legale l'ASP ai fini dell'espletamento delle attività di vigilanza di cui all'art. 15 della legge regionale n. 2/2019, nonché del regolamento di attuazione di cui all'art. 20, comma 1, lettera l) della medesima legge regionale n. 2/2019.

Art. 5.

Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione

1. Il bilancio economico pluriennale di previsione e il bilancio economico annuale di previsione delle ASP sono approvati dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di contabilità di ciascuna azienda, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di gestione individuati negli atti di programmazione di cui all'art. 4.

2. Il bilancio economico pluriennale di previsione a valenza triennale, privo di carattere autorizzatorio, costituisce strumento di ricognizione dei prevedibili andamenti economici, nel triennio di riferimento, delle strategie delineate dal consiglio d'amministrazione nell'attività di programmazione ed è aggiornato annualmente, anche in conseguenza delle variazioni alle scelte programmatiche dell'ASP. Il bilancio economico pluriennale di previsione è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato B.6. al presente regolamento.

3. Il bilancio economico pluriennale è costituito dai seguenti documenti:

a) conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre anni di riferimento;

b) *budget* degli investimenti, recante il piano triennale degli investimenti comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.7.

4. Il bilancio economico annuale di previsione, evidenzia analiticamente in termini economici il risultato della gestione in riferimento a ciascuna annualità del bilancio di previsione pluriennale ed è composto dai seguenti documenti:

a) conto economico preventivo, redatto secondo i criteri indicati nello schema di cui all'allegato B.6.;

b) *budget* annuale.

5. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati una relazione ricognitiva del patrimonio dell'azienda ed il relativo piano di valorizzazione di cui all'art. 22, comma 3, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il documento di *budget* annuale individua:

a) i metodi di rilevazione utilizzati per le previsioni e il controllo;



b) gli obiettivi e le risorse assegnate al loro conseguimento;

c) i centri di responsabilità della gestione delle risorse assegnate.

7. Le previsioni del *budget* sono sottoposte a monitoraggio periodico attraverso un sistema di controllo di gestione interno di ciascuna ASP, delineato dal direttore dell'ASP e approvato dal consiglio di amministrazione sulla base delle indicazioni contenute nel bilancio economico annuale di previsione ed, eventualmente, aggiornate in conformità ad eventuali variazioni di bilancio economico annuale di previsione.

Art. 6.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

2. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono predisposti secondo gli indirizzi di cui all'allegato A e gli schemi di cui agli allegati B.3. e B.4. al presente regolamento, nonché in conformità agli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

3. La nota integrativa è predisposta nel rispetto degli indirizzi di cui all'allegato A al presente regolamento, nonché in conformità all'art. 2427 del codice civile. Il rendiconto finanziario è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato B5, nonché in conformità all'art. 2425-ter del codice civile.

4. Il bilancio di esercizio è approvato dal consiglio di amministrazione dell'ASP entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP.

5. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo dell'ASP e la relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 9 del presente regolamento.

6. La relazione sulla gestione deve riportare tutti gli elementi indicati dall'art. 2428 del codice civile.

Art. 7.

Libri obbligatori

1. In seguito all'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, i libri obbligatori che ogni ASP deve tenere e conservare secondo le modalità di cui agli articoli 2215 e seguenti del codice civile, sono:

a) il libro giornale, di cui all'art. 2216 del codice civile;

b) il libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.

Art. 8.

Obblighi a carico delle ASP

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per:

a) il miglioramento delle prestazioni, della qualità e degli *standard* dei servizi erogati;

b) lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto;

c) la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente nell'ambito delle finalità di cui alle lettere a) e b).

2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione si procede a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2019.

Art. 9.

Organo di revisione

1. Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominato dal Presidente della Regione.

2. I poteri, le funzioni, la durata e l'indennità di tale organo sono disciplinati dall'art. 12 della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 12 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante «Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB».

3. All'organo di revisione devono essere garantiti i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e può accedere agli atti e ai documenti dell'ASP, previa richiesta al direttore.

4. L'organo di revisione assiste, su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente dell'ASP, alle sedute del consiglio medesimo. A tal fine, l'ordine del giorno è comunicato all'organo di revisione.

Art. 10.

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione:

a) esprime parere di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, le quali sono trasmesse dal direttore dell'ASP a ciascun membro dell'organo di revisione almeno trenta giorni prima dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione;

b) esprime parere in ordine a questioni concernenti la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ASP, nonché, nei casi di richiesta da parte del presidente, del consiglio di amministrazione o del direttore dell'ASP. In tal caso l'organo di revisione deve esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere;



c) esprime parere sulla proposta di acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 2/2019 e dell'art. 24 del presente regolamento;

d) esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge n. 2/2019 e al presente regolamento, ivi comprese le verifiche dei fondi cassa, degli altri titoli gestiti dal tesoriere nonché sullo stato delle riscossioni e dei pagamenti.

2. I pareri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono trasmessi al consiglio di amministrazione dell'ASP in tempo utile per l'approvazione dei relativi atti, da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2019.

3. Le operazioni di verifica sono verbalizzate e riportate nel registro dei verbali dell'organo di revisione, opportunamente vidimato.

4. Il consiglio di amministrazione dell'ASP può disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio ai principi di cui al codice civile ed ai connessi principi contabili nazionali dell'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.), nonché, per quanto compatibili, ai principi contabili generali ed al principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'art. 3 ed all'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118/2011.

Capo II

CRITERI PER LA GESTIONE, L'UTILIZZO, L'ACQUISTO,
L'ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 12.

Oggetto e principi generali

1. Il presente capo disciplina criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 20, lettera n), della legge regionale n. 2/2019.

2. La gestione del patrimonio delle ASP è ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, pubblicità, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse, nonché al rispetto dei principi del codice civile e della normativa statale e regionale vigente in materia di gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico.

3. Le ASP adottano appositi regolamenti disciplinanti la gestione, l'utilizzo e la valorizzazione del proprio patrimonio nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento e degli indirizzi formulati nei relativi allegati.

Art. 13.

Classificazione dei beni del patrimonio delle ASP

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. I beni patrimoniali delle ASP si distinguono in beni indisponibili e disponibili.

3. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione e contestuale sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Sono beni del patrimonio indisponibile:

a) i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) i beni soggetti a particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalità, a prescindere dal possesso di vincoli relativi al valore artistico, storico, archeologico dei medesimi beni ai sensi della normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio culturale;

4. Fanno parte del patrimonio disponibile della ASP i beni non ricompresi tra quelli di cui al comma 3.

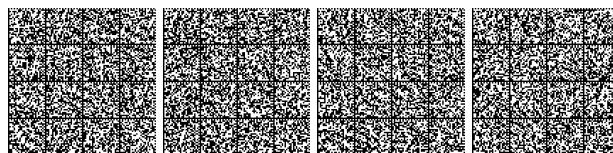
5. Gli immobili del patrimonio indisponibile delle ASP vengono utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali, salvo quanto disposto all'art. 17, comma 3.

6. Gli immobili del patrimonio disponibile delle ASP vengono destinati ad una gestione che ne garantisca il conseguimento di rendite per le finalità di cui all'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 2/2019.

7. I beni immobili classificati ai sensi del comma 2, sono inseriti, con le destinazioni possedute al momento della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP, in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla struttura organizzativa competente in materia di patrimonio dell'ASP ai sensi dell'art. 15.

8. L'assegnazione dei beni del patrimonio ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 2 è disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell'ASP recante le motivazioni dell'assegnazione medesima, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni.

9. Il procedimento di assegnazione di cui al comma 8 ha luogo in sede di prima approvazione degli inventari ovvero, per i beni successivamente acquisiti o in caso di variazione ai sensi dell'articolo 14, all'atto della loro acquisizione o variazione. L'assegnazione o la variazione della classificazione dei beni sono pubblicate, con l'espressa indicazione di eventuali vincoli, sul sito ufficiale dell'ASP in apposita sezione dedicata alla trasparenza degli atti e dell'attività dell'azienda.



Art. 14.

*Variazione di classificazione
e di destinazione dei beni patrimoniali*

1. Le ASP possono variare la classificazione e la destinazione dei beni del patrimonio nel caso di modifica delle relative caratteristiche, con provvedimento del consiglio di amministrazione con le stesse modalità di cui all'art. 13, comma 8.

2. La variazione della classificazione relativa al passaggio dei beni dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, è consentita quando i beni medesimi perdono la destinazione allo svolgimento di attività istituzionali, fermo restando l'obbligo di dismissione e sostituzione con altro bene idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 3, fatta salva la sussistenza di particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione dell'ente, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalità.

3. Il provvedimento di variazione della classificazione relativa al passaggio dei beni dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile ai sensi del comma 2 rende i medesimi disponibili per la dismissione.

4. I beni immobili delle ASP sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione. Sono conseguentemente aggiornati i relativi inventari.

Art. 15.

Inventario dei beni immobili

1. I beni immobili di ciascuna ASP sono elencati e descritti nell'inventario tenuto e aggiornato presso la struttura organizzativa dell'ASP competente in materia di patrimonio. L'inventario si articola in:

a) inventario dei beni immobili patrimoniali indisponibili;

b) inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili.

2. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo che comprende almeno le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;

b) i dati catastali di consistenza, categoria e rendita;

c) i titoli di provenienza;

d) il valore imponibile ai fini delle imposte;

e) il valore economico, costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione, aumentato degli investimenti effettuati per le manutenzioni straordinarie e diminuito delle quote annue di ammortamento;

f) l'utilizzazione attuale o il servizio speciale a cui è destinato;

g) l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico;

h) la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell'importo degli stessi;

i) l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;

l) gli eventuali proventi derivanti dall'uso degli stessi;

m) altre voci comunque utili per la classificazione, l'inventariazione e la valorizzazione del bene.

3. Tutti gli atti ed i provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni immobili, compresi il collaudo ed i conti finali degli interventi effettuati, sono trasmessi alla struttura dell'ASP competente in materia di patrimonio per il conseguente aggiornamento degli inventari.

4. L'inventario ed ogni sua variazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di vigilanza e al comune interessato.

Art. 16.

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili di uso pluriennale è tenuto ed aggiornato a cura dell'ufficio del consegnatario dell'ASP.

2. Il direttore di ciascuna ASP provvede ad adottare il manuale di inventariazione dei beni mobili appartenenti al patrimonio delle medesime ed eventuali istruzioni operative per l'ufficio del consegnatario.

3. L'inventario dei beni mobili, deve in ogni caso contenere la descrizione del bene, il titolo di acquisto, gli eventuali vincoli, ivi inclusi quelli di cui al decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali).

Art. 17.

*Gestione dei beni appartenenti
al patrimonio indisponibile*

1. All'amministrazione ed alla gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile provvede il direttore della ASP, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale n. 2/2019, dei criteri di cui al presente regolamento e in conformità agli indirizzi impartiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. I beni del patrimonio indisponibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 2/2019, non possono essere oggetto di dismissione ed alienazione se non a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità istituzionali e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi.

3. I beni del patrimonio indisponibile, ivi compresi aree e terreni, possono essere oggetto esclusivamente di concessioni in uso temporaneo, purché sia garantita la continuità della funzione istituzionale e non derivi ad essa alcun pregiudizio.

4. Le concessioni in uso di cui al comma 2 sono rilasciate, previa approvazione del consiglio di amministrazione, con apposito atto del direttore dell'ASP nel quale sono indicati la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito. L'entità dei canoni concessori è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di merca-



to del bene, determinato con riferimento ai valori desunti dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonché dell'uso per il quale la concessione è disposta.

5. Il direttore dell'ASP nel caso di inadempimento anche parziale, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dall'atto di concessione ovvero per il venire meno dei requisiti e condizioni essenziali eventualmente prescritti nell'atto medesimo, provvede, previa diffida al ripristino della legittima utilizzazione, alla revoca della concessione in uso. Il direttore può inoltre revocare l'atto di concessione in ogni caso in cui, per sopravvenuti ed oggettivi motivi, la revoca sia indispensabile per garantire la funzione istituzionale del bene.

6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio delle ASP, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della ASP di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

Art. 18.

Gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile

1. I beni del patrimonio disponibile dell'ASP, possono essere concessi in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore, previo espletamento delle procedure previste dal presente regolamento e per quanto non espressamente previsto, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 recante «Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale» e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità.

2. Alle procedure di cui al comma 1 è data adeguata pubblicità per mezzo degli strumenti ritenuti più idonei dall'Azienda secondo le norme di legge. In ogni caso, deve essere pubblicato apposito avviso sul sito dell'ASP, nella apposita sezione dedicata alla trasparenza ed alla pubblicità degli atti dell'azienda, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del comune presso il quale ha sede legale l'ASP o dei comuni presso i quali insistono i beni oggetto della procedura.

3. L'entità dei canoni di locazione è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene, determinato con riferimento ai valori desunti dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonché dell'uso per il quale la concessione è disposta.

4. Qualora alla locazione di un bene immobile sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali di tale ente, il relativo contratto di locazione può essere sottoscritto direttamente tra le parti.

5. Le ASP possono concedere beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, altresì, in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del codice civile.

6. Il contratto per il comodato d'uso indica sempre la durata dello stesso, che non può essere superiore a trent'anni.

7. I provvedimenti con i quali è disposto il comodato d'uso a favore di un soggetto privato per un bene del patrimonio disponibile dell'ASP specificano nella motivazione:

a) le ragioni di interesse pubblico che hanno condotto l'ASP ad assegnare il bene in comodato d'uso;

b) l'utilità sociale o comunque i benefici per la collettività delle attività del soggetto comodatario valutati come presupposti per l'assegnazione in comodato quali elementi compensativi rispetto alla gratuità del contratto.

8. L'utilizzo dei beni da parte dei comodatari deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali dei beni stessi.

9. Sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria e di straordinaria manutenzione del bene, nonché i costi relativi alle utenze.

Art. 19.

Tipologie particolari di concessioni e locazioni

1. Le ASP possono, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica e per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'iniziativa, comunque non superiore a complessivi cinquanta anni, concedere o locare a privati, a titolo oneroso, propri beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di attività di servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dell'art. 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche, ferme restando il rispetto della normativa in materia di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

2. Le ASP possono concedere a soggetti privati, ivi compresi gli organismi senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modifiche, beni del proprio patrimonio indisponibile mediante un avviso, pubblicato sul sito dell'ASP per almeno sessanta giorni e, quando il bene da concedere abbia notevole rilievo economico, sugli strumenti di comunicazione di cui all'art. 18, comma 2 del presente regolamento. L'avviso



contiene tutti gli elementi ritenuti essenziali per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati e definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi per l'affidamento in concessione del bene.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere attivata anche su istanza di parte presentata spontaneamente da un soggetto interessato: in tal caso all'istanza deve essere assicurata la pubblicità nelle modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati e l'eventuale riconduzione ad una procedura di confronto tra proposte concorrenti.

4. Le ASP possono derogare all'applicazione della procedura di evidenza pubblica e ricorrere a trattativa negoziata o diretta, previa stipula di un accordo di programma, in caso di concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile:

a) in favore delle amministrazioni dello Stato, della regione, delle province o di altri comuni od altri enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati alla collettività, se la concessione dell'immobile a tali soggetti sia rivolta a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilità;

b) in favore di società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica in relazione alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

5. I beni immobili di proprietà dell'ASP adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005.

6. Gli immobili di proprietà dell'ASP appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, anche quando non utilizzati per fini istituzionali, possono essere concessi a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo n. 207/2001, che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Gestione del patrimonio immobiliare tramite conferimento dei beni a fondi di investimento immobiliare

1. Fatti salvi conferimenti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le ASP possono gestire beni del patrimonio immobiliare disponibile, ivi compresi quelli destinati ad uso residenziale, tramite conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare, attraverso la partecipazione a fondi d'investimento già esistenti, ovvero tramite la costituzione di nuovi fondi di investimento, in armonia con le disposizioni normative volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'art. 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-

mico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche e dall'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche.

2. La procedura di individuazione della società di gestione del risparmio deputata a costituire e gestire il fondo è svolta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, nonché nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, previa autorizzazione della direzione regionale competente.

3. Negli atti negoziali relativi al conferimento dei beni immobili ai fondi di investimento immobiliare ai sensi del presente articolo sono espressamente definite le modalità di espletamento delle attività di vigilanza e di rilascio dell'autorizzazione richiesta ai fini dell'alienazione degli immobili medesimi da parte della struttura regionale competente.

3. Le operazioni afferenti al conferimento ai fondi di investimento immobiliare devono essere iscritte nei bilanci delle ASP e trovare riscontro nelle relazioni annuali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 2/2019.

Art. 21.

Alienabilità dei beni. Proposta di alienazione

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale competente e previa presentazione di una proposta di alienazione ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2019.

2. Sono alienabili i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ASP acquisiti alla proprietà dell'ASP sia a titolo originario che derivato.

3. L'organo di amministrazione dell'ASP predispone una proposta di alienazione, corredata da parere dell'organo di revisione, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:

- a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;
- b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;
- c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati;
- d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità.

4. La perizia giurata di stima è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, dall'ASP medesima, insieme alla proposta di alienazione, al comune interessato che può esprimere



parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancato riscontro entro il termine previsto il parere si intende rilasciato con esito positivo.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l'ASP trasmette l'istanza di alienazione, unitamente alla documentazione di cui al comma 3 e al parere del comune interessato, alla struttura regionale competente, la quale, in sede istruttoria, può richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti.

In tal caso il termine di cui al successivo comma 6 è sospeso sino a ricezione di tali integrazioni e/o chiarimenti.

6. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui al comma 5 si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'assessore competente, decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

Art. 22.

Modalità di alienazione dei beni del patrimonio disponibile

1. Ai fini dell'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della ASP, i beni immobili, si distinguono, in relazione alla loro specifica destinazione, in:

- a) beni immobili ad uso abitativo;
- b) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa.

2. L'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri e le modalità, laddove compatibili, disciplinati dall'art. 4 e dall'art. 10 del r. r. 5/2012.

3. I beni del patrimonio disponibile da alienare sono inseriti nei programmi di conservazione e valorizzazione del patrimonio di cui all'art. 17, comma 3 della legge n. 2/2019, allegati al bilancio economico annuale di previsione e redatti a norma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 112/2008 che contengano almeno l'indicazione:

- a) dell'elenco degli immobili valorizzati o alienati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- b) dell'elenco dei beni dei quali si prevede la valorizzazione o alienazione, compatibilmente con le previsioni di cui al presente regolamento;
- c) una relazione dettagliata che indichi i risultati raggiunti attraverso le procedure di cui alla lettera a), nonché il loro stato di attuazione e i termini e le modalità di realizzazione delle procedure di cui al punto b), facendo specifico riferimento ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile, compatibilmente con le previsioni di cui all'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 2/2019.

Art. 23.

Alienazione e valorizzazione di beni mediante l'Agenzia del demanio

1. Ferma restando la previa autorizzazione regionale ed il rispetto dei principi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 2/2019 concernenti l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio, le ASP possono:

- a) fare ricorso alle procedure speciali di dismissioni di immobili pubblici gestite dall'Agenzia del demanio, in particolare in base a quanto previsto dall'art. 11-quin-

quies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

b) aderire alle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio indisponibile nel rispetto dei principi di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 2/2019, sviluppate dall'Agenzia del demanio in base all'art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 24.

Acquisizione di beni patrimoniali

1. Le ASP acquisiscono la proprietà dei beni immobili secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del r.r. 5/2012, previa autorizzazione della struttura regionale competente, sulla base di apposita proposta approvata dal consiglio d'amministrazione e corredata dal parere dell'organo di revisione di cui all'art. 10.

2. Le ASP possono, altresì, concludere contratti di permuta di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti al patrimonio di altri enti pubblici, nonché accettare donazioni, eredità o legati secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 25.

Locazioni passive

1. Le ASP, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizzano immobili di proprietà.

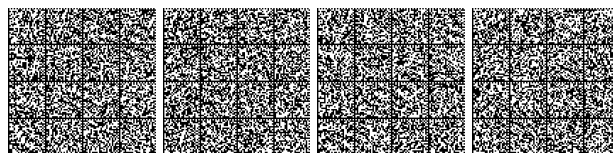
La stipula di contratti di locazione passiva è consentita solo in caso di indisponibilità o inadeguatezza per cause oggettive degli immobili di proprietà e previa autorizzazione della struttura regionale competente su istanza approvata dal consiglio di amministrazione e corredata dal parere dell'organo di revisione di cui all'art. 10.

Art. 26.

Assicurazione

1. Le ASP, al fine di tutelare l'integrità del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi dell'incendio e del furto, stipulano apposita polizza con una primaria compagnia assicuratrice da individuare mediante gara secondo la vigente normativa in materia.

2. Con la medesima compagnia assicuratrice le ASP stipulano, altresì, una polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi connessi alla gestione di detto patrimonio.



Capo III
NORME FINALI

Art. 27.

Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante «Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB»

1. Al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante «Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I requisiti di cui all'allegato A concernenti la consistenza e il volume di bilancio delle IPAB possono essere derogati:

a) qualora la tipologia dei beneficiari oggetto delle prestazioni e dei servizi erogati dall'IPAB, indicata nelle relative tavole di fondazione, non sia rinvenibile in altra IPAB con sede nel territorio regionale che abbia deliberato di trasformarsi in ASP;

b) per le IPAB con sede nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, qualora nel medesimo territorio provinciale nessuna altra IPAB abbia deliberato di trasformarsi in ASP o qualora tutte le IPAB con sede nel medesimo territorio provinciale abbiano deliberato di trasformarsi, mediante fusione, in un'unica ASP.

1-ter. Le IPAB rientranti nei casi di cui al comma 1-bis allegano, alla deliberazione di trasformazione in ASP, una relazione dimostrativa della sussistenza delle condizioni di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale necessari a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti dai rispettivi statuti e dalla normativa vigente.»;

b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, dopo le parole: «socio-sanitarie» sono inserite le seguenti: «, ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali presso una o più IPAB per almeno tre anni»;

c) all'art. 15, comma 1, le parole «, nominando contestualmente un commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «e con successivo decreto del Presidente della Regione si provvede alla nomina di un commissario liquidatore»;

d) all'allegato B recante lo «Schema di statuto delle aziende di servizi alla persona (ASP)»:

1) al comma 6 dell'art. 10 le parole: «con il compito di procedere alla» sono sostituite dalle seguenti: «e contestualmente sono riavviate le procedure per la»;

2) all'art. 21 le parole «di cui all'art. 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente art. 20».

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00104

REGOLAMENTO 10 febbraio 2020, n. 6.

Regolamento dei lavori della Giunta regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 dell'11 febbraio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della giunta della Regione Lazio e le procedure per l'adozione degli atti di competenza.

Art. 2.

Funzioni del presidente

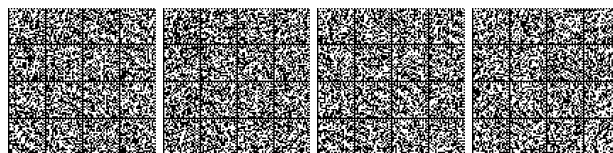
1. Il presidente dirige la politica della giunta, ne è responsabile ed emana, a tal fine, le opportune direttive.

Art. 3.

Nomina componenti della giunta

1. Ai sensi dell'art. 42 dello statuto della Regione Lazio il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina, con proprio decreto, i componenti della giunta, fra i quali il vice presidente.

2. Il presidente, preliminarmente alla nomina dei componenti della giunta non consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A tal fine acquisisce da parte degli interessati una dichiarazione in



merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ovvero l'impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilità esistenti entro dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda il presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.

3. Dell'avvenuta nomina dei componenti della giunta è data comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina stessa.

4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una situazione ostativa alla medesima, il presidente invita il componente della giunta non consigliere a rimuoverla entro dieci giorni.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda il presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.

5. Nel caso in cui il consigliere regionale, nominato componente della giunta, decada dalla carica elettiva il presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di assessore.

Art. 4.

Assegnazione e revoca degli incarichi

1. Qualora non vi abbia provveduto con il decreto di nomina di cui all'art. 3, comma 1, il presidente, nella prima riunione della giunta, con proprio decreto assegna al vice presidente ed agli assessori i rispettivi incarichi.

2. Il presidente può revocare uno o più componenti della giunta o modificarne gli incarichi dandone tempestiva comunicazione al consiglio regionale.

Art. 5.

Collegialità dei lavori

1. L'attività della giunta è informata a criteri di collegialità operativa e di confronto propositivo ai fini del perseguimento degli interessi pubblici cui è tesa la complessiva azione della regione, nel rispetto delle norme dello statuto e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il vice presidente e gli assessori collaborano con il presidente e lo informano delle iniziative e delle attività inerenti ai rispettivi incarichi, anche con riferimento all'andamento dei lavori consiliari.

Art. 6.

Funzioni della giunta

1. La giunta esercita le funzioni previste dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

2. La giunta è l'organo esecutivo della regione e, in quanto tale, realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del presidente della regione e negli atti di indirizzo del consiglio regionale.

3. La giunta esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza mediante presentazione al presidente del consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

4. La giunta svolge la funzione regolamentare regionale nelle materie di competenza legislativa, concorrente o esclusiva della regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali.

In particolare, adotta:

i regolamenti esecutivi di leggi regionali;

i regolamenti di attuazione ed integrazione di leggi regionali;

i regolamenti autorizzati da apposita legge regionale;

i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

5. I regolamenti autorizzati da apposita legge regionale sono adottati previo parere del Comitato di garanzia statutaria.

6. La giunta, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente in vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al consiglio regionale. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la giunta sottopone l'iniziativa all'esame del consiglio sotto forma di proposte di legge per la successiva approvazione da parte del consiglio stesso.

7. La giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello statuto.

8. La giunta esercita le funzioni amministrative concernenti:

l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti di programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal consiglio regionale;

le direttive per la raccolta e per l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

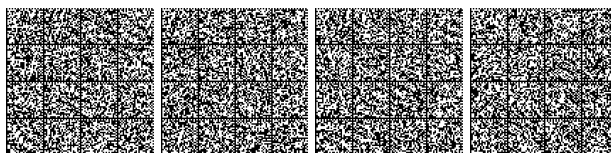
la verifica complessiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio regionale, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziari della regione;

l'adozione degli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;

l'adozione di programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza;

la fissazione dei criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi e dei progetti da realizzare nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per il loro conseguimento;



la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi ed alle direttive impartite;

la definizione degli indirizzi, delle direttive e dei criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli organismi, delle agenzie o degli enti pubblici dipendenti dalla regione nonché la vigilanza su di essi;

l'adozione di ogni atto amministrativo alla giunta espressamente riservato da leggi o regolamenti.

Art. 7.

Segretario della giunta

1. Il segretario della giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e ne cura la verbalizzazione.

2. Il segretario, nominato ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal vice segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dalla segreteria della giunta e, funzionalmente, anche dalla struttura regionale competente in materia di attività istituzionali.

3. Il segretario, in particolare:

assiste il presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno e ne cura l'inoltro al vice presidente, agli assessori, al Capo di Gabinetto ed al segretario generale;

assicura la legittimità formale degli atti amministrativi sottoposti all'esame della giunta;

cura il regolare svolgimento dei lavori della giunta e fornisce assistenza durante le sedute;

cura la stesura dei processi verbali;

assicura, d'intesa con le Direzioni regionali proponenti, la coerenza degli atti con le eventuali modifiche introdotte dalla giunta;

custodisce gli originali dei verbali delle deliberazioni, attesta la conformità all'originale delle copie delle deliberazioni e ne cura la restituzione agli uffici proponenti; apporta ai testi delle deliberazioni, prima della loro pubblicazione, eventuali correzioni di errori formali o materiali.

Art. 8.

Convocazione delle sedute

1. La giunta si riunisce presso la sede della Presidenza della giunta, di norma, una volta alla settimana, in un giorno prestabilito.

2. La giunta è convocata dal presidente, tramite la segreteria della giunta, con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la riunione.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta dal presidente anche per la stessa giornata, mediante posta elettronica.

4. Per esaminare lo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di Governo, anche con riferimento agli atti normativi e di programmazione, la giunta si riunisce almeno ogni sei mesi in seduta straordinaria.

Art. 9.

Presidenza delle sedute

1. Il presidente presiede la giunta e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, pone ai voti la proposta su cui si è aperta la discussione e proclama l'esito della votazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

3. Nell'eventualità che il presidente ed il vice presidente siano entrambi assenti o impediti, la giunta è presieduta dall'assessore più anziano di età presente alla riunione; nel caso in cui vi siano più assessori di pari anzianità anagrafica, la giunta è presieduta dal componente più anziano per carica.

4. In ogni caso, il componente della giunta che presiede la seduta non può esercitare le relative funzioni tramite collegamento in videoconferenza.

Art. 10.

Partecipazione alle sedute

1. Il vice presidente e gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute della giunta, salvo casi di motivato impedimento.

2. L'assenza dalle sedute è comunicata alla segreteria della giunta con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della seduta stessa.

3. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della giunta.

4. Il presidente, il vice presidente e gli assessori hanno l'obbligo di allontanarsi dalla riunione durante l'esame e la votazione di proposte che riguardino affari di interesse proprio, del coniuge, del convivente in rapporto di coppia, di parenti e affini fino al quarto grado.

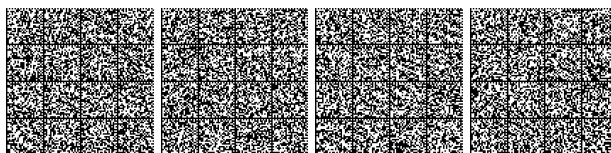
Art. 11.

Sedute in modalità telematica

1. Nel caso in cui sussistano ragioni di motivato impedimento, comunicate formalmente ai sensi dell'art. 10, comma 2, è possibile l'intervento dei componenti della giunta tramite collegamento in videoconferenza, autorizzato dal presidente della seduta e previo accertamento dell'identità dei partecipanti da parte del segretario, che assicura la continuativa interazione tra i membri nelle fasi di discussione e di votazione. La regolarità dello svolgimento della partecipazione in videoconferenza è attestata nel processo verbale della seduta della giunta.

2. L'intervento dei componenti della giunta tramite collegamento in videoconferenza è possibile solo nel caso in cui siano presenti almeno un quarto dei componenti della giunta e il segretario verbalizzante nella sede da cui viene attivato il video collegamento.

3. I partecipanti da remoto sono computati ai fini della verifica dei *quorum* costitutivi e deliberativi di cui all'art. 10, comma 3, e all'art. 19, comma 2. Prima di interrompere il collegamento da remoto, i partecipanti ne danno informazione al segretario, che ne annota l'uscita nel processo verbale.



4. I partecipanti da remoto assicurano il rispetto della segretezza e della riservatezza della seduta, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 1. Al fine di consentire nel corso della seduta la trasferibilità dei documenti fra tutti i partecipanti, è possibile l'utilizzo della posta elettronica di cui il componente collegato da remoto garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

Art. 12.

Presenza alle sedute di soggetti esterni

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare estranei, salvo il segretario ed il vice segretario della giunta, il Capo di Gabinetto ed il segretario generale.

2. Con riferimento a specifici argomenti o nel caso in cui sia opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi o valutazioni tecniche, il presidente, anche su proposta di un assessore, può autorizzare, per il tempo necessario, la presenza di dipendenti regionali o di esperti esterni. Di tale circostanza è fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

Art. 13.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute è costituito dagli argomenti, suddivisi in proposte di deliberazione, di decisione e comunicazioni, da sottoporre alle determinazioni della giunta.

2. Sono oggetto di deliberazioni:

- a) le proposte di legge;
- b) le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;
- c) ogni altro atto espressamente previsto da norme di legge.

3. Sono adottati con decisioni:

- a) gli atti di indirizzo per le attività delle strutture organizzative;
- b) le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali, previste dalle relative clausole valutative;
- c) le proposte di deliberazione per le quali sia prevista l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

4. L'ordine del giorno è definito dal presidente con l'assistenza del segretario della giunta ed è predisposto e comunicato, per il tramite della segreteria della giunta, di norma unitamente all'avviso di convocazione, al vice presidente, agli assessori, al Capo di Gabinetto, al segretario generale ed ai direttori regionali.

5. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è indicato il nome dell'assessore incaricato di relazionare su di esso.

6. L'esame e l'adozione dei provvedimenti avviene nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all'ordine del giorno, salvo che si concordi sul rinvio ad una seduta successiva.

7. Nessuna proposta di deliberazione o argomento può essere trattato, salvo i casi di assoluta urgenza e previo assenso del presidente, se non preventivamente iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

Formazione dell'ordine del giorno

1. Le proposte di deliberazione e gli atti di competenza della giunta sono proposti dagli assessori competenti per materia, che si avvalgono per la loro predisposizione dei relativi uffici.

2. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte, oltre che dall'assessore competente, dal responsabile unico del procedimento, ove previsto, e dal direttore regionale competente e, ove necessario, riportano il visto del direttore regionale competente in materia di bilancio.

3. Le sottoscrizioni di cui al precedente comma attestano, rispettivamente, la conformità della proposta all'indirizzo politico, la regolarità tecnica e la legittimità della proposta stessa. Il visto apposto dal direttore regionale competente in materia di bilancio attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della stessa.

4. Le proposte di deliberazione e gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno sono trasmessi alla segreteria della giunta almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta prevista per il suo esame, al fine di garantire i riscontri di legittimità formale da parte della segreteria della giunta, prima della loro iscrizione all'ordine del giorno.

5. Nel caso in cui l'istruttoria faccia emergere profili di illegittimità formale, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno della seduta dopo che le stesse sono state adeguatamente modificate dai competenti uffici.

6. La trattazione urgente di proposte di deliberazione o di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è richiesta al presidente entro e non oltre le ore 14,00 dell'ultimo giorno lavorativo prima della seduta. Il presidente, valutate le circostanze, decide al riguardo, impartendo le opportune disposizioni alla segreteria della giunta.

7. Le proposte di legge e di regolamento sono trasmesse, almeno dieci giorni prima della loro sottoposizione alle determinazioni della giunta, alla segreteria della giunta complete di ogni allegato e corredate del parere dell'Ufficio legislativo in ordine all'unità e alla coerenza dell'indirizzo normativo regionale. Le proposte di legge sono corredate, altresì, della relazione tecnica redatta dalla Direzione regionale competente in materia di bilancio ai sensi dell'art. 35 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.

8. Il rispetto dei termini di cui ai commi 4 e 7 costituisce parametro di valutazione per l'erogazione dell'indennità di risultato al personale di qualifica dirigenziale.

Art. 15.

Ordine dei lavori

1. All'inizio di ogni seduta il presidente stabilisce l'ordine di svolgimento dei lavori.

2. La discussione degli argomenti è, di norma, preceduta da una relazione illustrativa da parte del proponente.

3. Nel caso in cui non sia presente l'assessore designato come relatore dell'argomento o della proposta di deliberazione sottoposto all'esame della giunta, può riferire il presidente medesimo o altro assessore o il segretario della giunta.



4. Della sostituzione nella funzione di relatore è dato espressamente atto nel verbale della seduta.

5. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sottoposta all'esame della giunta debba essere adottata, a norma di statuto o di legge regionale, previo parere di una o più commissioni consiliari, il presidente trasmette, per il tramite della segreteria della giunta, all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale la proposta adottata dalla giunta quale decisione assicurando, altresì, la disponibilità dell'assessore e dell'ufficio competente a fornire tempestivamente le informazioni e gli ulteriori elementi istruttori che dovessero eventualmente rendersi necessari.

6. L'assessore competente informa periodicamente la giunta sull'andamento dei lavori della commissione incaricata dell'esame della proposta di deliberazione.

7. La giunta delibera definitivamente sugli atti di cui al precedente comma 5, dopo l'acquisizione del parere della commissione o una volta scaduto il termine assegnato alla stessa per l'esame.

Art. 16.

Emendamenti

1. Ogni componente della giunta può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione.

2. Il testo delle proposte, emendato dalla giunta e così adottato, è coordinato dal segretario della giunta d'intesa con la Direzione regionale competente.

Art. 17.

Comunicazioni ed informative

1. Il presidente, il vice presidente e gli assessori comunicano alla giunta le eventuali iniziative che intendano assumere, in un arco di tempo programmato, in ordine alla politica di Governo ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali.

2. Il testo delle comunicazioni e delle informative è consegnato al presidente ed alla segreteria della giunta in tempo utile per la loro iscrizione all'ordine del giorno.

3. Le comunicazioni e le informative sono oggetto di presa d'atto da parte della giunta.

Art. 18.

Ritiro o rinvio di argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Ciascun assessore ha facoltà di chiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio o il ritiro di una proposta di deliberazione o di un argomento iscritto all'ordine del giorno. Sulla richiesta decide il presidente.

2. Il presidente può sempre disporre il rinvio o il ritiro di argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19.

Votazione

1. Terminata la discussione il presidente pone in votazione le singole proposte.

2. La giunta adotta gli atti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

3. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

4. Il componente della giunta che intende astenersi lo dichiara espressamente.

5. Il presidente proclama l'esito della votazione e l'adozione della deliberazione.

6. Le deliberazioni riportano il risultato della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e i nominativi degli astenuti.

7. Ogni componente della giunta può chiedere che le motivazioni della propria astensione ovvero della propria contrarietà siano inserite a verbale.

Art. 20.

Processo verbale delle adunanze

1. I processi verbali delle riunioni della giunta sono redatti a cura del segretario della giunta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice segretario.

2. I verbali recano l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, i nominativi dei presenti e degli assenti, l'oggetto delle deliberazioni, i punti salienti delle eventuali discussioni ed il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché il nominativo di quelli che si sono astenuti.

3. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono sottoposti all'approvazione della giunta, di norma, nella seduta successiva. A tal fine, i processi verbali sono messi a disposizione degli assessori presso la sede della giunta, trenta minuti prima dell'inizio della riunione.

4. Di eventuali chiarimenti o precisazioni richieste dagli assessori è dato atto nel verbale di approvazione.

5. Gli originali degli atti adottati dalla giunta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta.

6. Le copie conformi dei processi verbali e degli estratti sono rilasciati a cura del segretario o del vice segretario della giunta.

7. L'elenco degli atti adottati dalla giunta è trasmesso a cura della segreteria della giunta alle Direzioni regionali e pubblicato sul sito istituzionale della regione.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. L'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente regolamento spettano al presidente acquisito, ove ritenuto necessario, il parere del segretario della giunta.



Art. 22.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 12 concernente «Regolamento dei lavori della giunta regionale» è abrogato.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 10 febbraio 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00105

REGOLAMENTO 19 febbraio 2020, n. 7.

Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni) le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione regionale finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, avviate per iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione regionale.

2. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si svolge nel rispetto dei principi di cui al richiamato articolo 6.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla cura, rigenerazione, valorizzazione, conservazione e gestione condivisa dei beni comuni con carattere di inclusività e integrazione al fine di garantire la libera fruizione da parte della collettività;

b) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità;

c) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 della l.r. n. 10/2019.

Art. 3.

I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutti i soggetti, singoli o riuniti in formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. Non possono far parte dei cittadini attivi i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Regione, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte della Regione ai soggetti realizzatori.

4. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono rientrare nei progetti di servizio civile regionale ai sensi della legge regionale 14 giugno 2017, n. 14 (Istituzione del servizio civile regionale).



Art. 4.

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Regione e cittadini attivi definiscono gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il patto, avuto riguardo alle specificità del bene o dei beni oggetto dello stesso, definisce, in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) l'individuazione puntuale del bene o dei beni comuni oggetto del patto, nonché la descrizione del loro stato di fatto e di diritto;

c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

d) le modalità di azione, il ruolo, le responsabilità e i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

e) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

f) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento e partecipazione;

g) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;

h) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione, anche su base qualitativa e dell'impatto sociale, dei risultati prodotti dal patto;

i) l'eventuale affiancamento del personale regionale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

l) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

m) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità;

n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

o) il referente dell'amministrazione per il patto.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

4. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastano con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena il recesso della Regione dal patto stesso.

5. La Regione, fermo restando quanto stabilito dalla l.r. n. 10/2019, può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione

condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.

6. I patti di collaborazione possono prevedere il recepimento di regolamenti d'uso approvati collettivamente dalle comunità informali, secondo le procedure decise da esse autonomamente stabilite, individuando forme di controllo del rispetto dei regolamenti recepiti.

Art. 5.

Elenco dei beni immobili

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera m), della l.r. n. 10/2019, la Regione individua, con deliberazione di Giunta regionale, un elenco di beni immobili, con particolare riguardo a quelli indisponibili e a quelli in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione.

2. Nell'elenco sono inseriti anche i beni immobili di proprietà degli enti strumentali e delle società controllate dalla Regione che sono destinati, in virtù di una autonoma decisione di detti enti, a iniziative di amministrazione condivisa.

3. Nell'elenco possono essere inseriti gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

4. I cittadini possono proporre alla Regione, che ne verificherà la coerenza rispetto alle proprie finalità, ulteriori immobili da inserire nell'elenco di cui al comma 1.

5. L'elenco è aggiornato periodicamente e, comunque, a cadenza annuale.

Art. 6.

Patti di collaborazione semplificati

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura, anche ripetuti nel tempo, su beni comuni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, che non comportano trasformazioni del bene comune, presentano una proposta di collaborazione alla Regione attraverso il sito istituzionale.

2. A mero titolo esemplificativo, possono essere oggetto di patti di collaborazione semplificati i seguenti interventi di cura sui beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, opere di arte urbana, piccola manutenzione ordinaria, manutenzione del verde, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

3. La Regione, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta, approva, con determinazione dirigenziale, la proposta di collaborazione o comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per formulare integrazioni al progetto tali da renderlo compatibile con le previsioni del presente regolamento. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.



4. Il Patto di collaborazione sottoscritto ai sensi del presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale nell'ambito della sezione «Amministrazione condivisa dei beni comuni».

Art. 7.

Patti di collaborazione complessi

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo su beni comuni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 presentano alla Regione una proposta di collaborazione, corredata dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare, tra cui relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

2. La proposta viene pubblicata sul portale istituzionale entro dieci giorni, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti o la presentazione di ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza relative al medesimo bene comune.

3. Scaduto il termine di cui al comma 3 e qualora non sia necessario acquisire alcun atto di assenso per la realizzazione dell'intervento, la Regione, con determinazione dirigenziale, approva la proposta di collaborazione entro il termine di sessanta giorni o comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per integrare il progetto in modo tale da renderlo compatibile con le previsioni del presente regolamento. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.

4. Il termine di conclusione del procedimento può essere interrotto per una sola volta e per un periodo massimo di trenta giorni, durante il quale la Regione svolge una o più riunioni per valutare la possibilità di adeguare e/o modificare la proposta iniziale oppure, in caso di più proposte aventi ad oggetto medesimi beni comuni, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa da parte dei diversi soggetti proponenti. Se non si addivene ad una proposta condivisa, viene data preferenza alla proposta che l'amministrazione ritiene di particolare interesse pubblico. Della valutazione dell'amministrazione è data adeguata motivazione nella determinazione di approvazione della proposta di collaborazione.

5. Nell'individuazione degli spazi, dei beni comuni e delle proposte che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, nonché nella definizione delle relative azioni di cura e modalità di gestione in forma condivisa, l'amministrazione può tener conto delle esperienze, anche a carattere informale o in forma di autogestione, già eventualmente poste in essere in relazione a specifici spazi o beni, valorizzando le comunità civiche di cittadini attivi già impegnate in relazione ad essi.

6. Qualora sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso sull'intervento proposto, la Regione, entro cinque giorni dalla scadenza del

termine di cui al comma 3 e fatto salvo quanto previsto dal comma 5, indice una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che si conclude con una determinazione dirigenziale, da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, che costituisce approvazione del patto di collaborazione e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Art. 8.

Proposte di collaborazione sui beni degli enti strumentali e delle società controllate

1. Le proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni degli enti strumentali o delle società controllate dalla Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, sono presentate all'ente proprietario del bene.

2. L'ente proprietario istruisce la proposta nei termini e secondo le modalità dettate dagli articoli 6 e 7, in quanto compatibili con la natura e con le specificità dell'ente stesso.

Art. 9.

Gestione dei patti di collaborazione complessi

1. I soggetti firmatari dei patti di collaborazione complessi devono garantire organizzazione e capacità tecnico-finanziaria adeguate alle normative e agli standard tecnici vigenti. A tale fine è possibile coinvolgere nell'accordo a supporto dei cittadini attivi soggetti che presentano le necessarie garanzie tecniche ed economiche.

2. Ai patti di collaborazione complessi aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, si applica la disciplina regionale in materia di concessione e locazione dei beni immobili a canoni ricognitori ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), fermo restando il vincolo di destinazione definito nei patti stessi.

3. I patti di collaborazione hanno una durata non superiore a tre anni, fatta eccezione per i patti aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio dei beni immobili che necessitano di un periodo di attuazione più lungo, comunque definito nel patto stesso.

Art. 10.

Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. La Regione può assumere oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione semplificati e complessi.

2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che la Regione ritenga di particolare interesse pubblico e per i quali i cittadini attivi siano in grado di mobilitare adeguate risorse, ai sensi



dell'articolo 8 della l.r. n. 10/2019, il patto può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'onere a carico dell'amministrazione delle spese relative alle utenze, alla manutenzione di beni immobili o alle coperture assicurative;

b) agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;

c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale, nonché la fornitura di specifici servizi necessari alla realizzazione delle attività previste.

3. La Regione concede contributi per la realizzazione degli interventi di amministrazione condivisa a favore dei cittadini attivi, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 9 della l.r. n. 10/2019 e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge.

Art. 11.

Beni strumentali e dispositivi di protezione individuale

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe, ferma restando la sua responsabilità per il perimento o il deterioramento dei beni.

Art. 12.

Autofinanziamento

1. La Regione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di iniziative di raccolta fondi o di attività economiche, a carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 13.

Comunicazione di interesse generale

1. La Regione, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche attraverso le esperienze realizzate;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;

d) diffondere tra i Comuni della Regione la cultura dell'amministrazione condivisa e stimolare l'adozione del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni.

Art. 14.

Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. La Regione si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione condivisa dei beni comuni», l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e, comunque, alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.



5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

6. L'Amministrazione promuove l'elaborazione e l'utilizzazione di criteri di valutazione anche su base qualitativa e dell'impatto sociale.

Art. 15.

Prevenzione dei rischi

1. La Regione promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. La Regione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 16.

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione presso la camera regionale di conciliazione ai sensi della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici).

Art. 17.

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento sono interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. n. 10/2019 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 febbraio 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00106

REGOLAMENTO 24 febbraio 2020, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 «Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5

1. L'art. 2 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Individuazione dei distretti. Comitato promotore*). — 1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2006, con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale n. 1/2006, tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), ove approvato.

2. L'individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2006.



3. Ai fini di cui al comma 2, il comitato promotore presenta alla Direzione regionale competente in materia la proposta di individuazione e di costituzione del distretto.

4. La proposta di cui al comma 3 contiene:

a) una dettagliata relazione recante, in particolare, l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1/2006, nonché la denominazione, il tema catalizzatore e gli ambiti di intervento del distretto;

b) l'elenco dei soggetti aderenti;

c) l'analisi per l'individuazione dei portatori di interesse consultati, comprendente anche eventuali soggetti, pubblici o privati, contrari alla proposta di distretto;

d) la strategia proposta contenente, in particolare, l'analisi di contesto nonché l'individuazione dei bisogni, degli obiettivi e dei risultati attesi;

e) i verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento;

f) la proposta di piano di animazione e coinvolgimento del territorio;

g) la proposta di organizzazione amministrativa che si intende attribuire al distretto.

5. In caso di sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 1/2006 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 3, tenuto conto degli ambiti rurali definiti nel PAR, ove approvato, individua e riconosce il distretto.

6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Giunta regionale provvede a comunicare al Ministero competente in materia di agricoltura il distretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 5.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3

del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5

1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 5/2006 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, previo confronto con il comitato promotore, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali del distretto o sopprimere il distretto stesso, tenendo conto di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7

del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5

1. L'art. 7 del regolamento regionale n. 5/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Costituzione del distretto*). — 1. La Regione promuove la costituzione del distretto nella forma giuridica individuata per la gestione dal comitato promotore.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Presidente: ZINGARETTI

21R00107

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-022) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 6 0 5 *

€ 2,00

